

Delibera n° 2028

Estratto del processo verbale della seduta del
31 ottobre 2014

oggetto:

DLGS 502/1992, ARTICOLI 8 BIS, 8 TER E 8 QUATER – L 296/2006, ART 1 COMMA 796, LETT T –
PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEGLI STABILIMENTI TERMALI
PROVISORIAMENTE ACCREDITATI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Rilevato che, in conformità del precitato D. Lgs. n. 502/1992, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione di strutture sanitarie:

- D.G.R. 23.4.2002, n. 1292, "LR 8/2001, art 4 – Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti";
- D.G.R. 30.12.2004, n. 3586, "Legge regionale 8/2001, articolo 4 – Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002";

Rilevato, altresì, che in conformità del medesimo D. Lgs. n. 502/1992, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie:

- D.G.R. 28.10.2005, n. 2831, "LR 8/2001, art 5 – Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini. Definizione fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini";
- D.G.R. 2.2.2007, n. 168, "DLgs 191/2005 – LR 8/2001 – Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale";
- D.G.R. 29.3.2007, n. 705, "L 40/2004 – LR 8/2001 - Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 297, "DLgs 502/1992, art 8 bis, 8 ter, art 8 quater – LR 8/2001, art 5 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 298, "DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter, art 8 quater – LR 8/2001, art 5 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni";
- D.G.R. 28.07.2011, n. 1437, Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. approvazione definitiva del fabbisogno.
- D.G.R. 22.12.2011, n. 2528, "L 219/2005 - dlgs 261/2007 - lr 8/2001 - autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. approvazione definitiva requisiti e procedura".
- D.G.R. 19.7.2013, n. 1303, "Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012".

Visto l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27.12.2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1 bis del decreto legge 30.12.2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27.2.2014, n. 15 che dispone che *"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992"*;

Dato atto che nell'ambito del processo di accreditamento definitivo attuato ai sensi della legge finanziaria sopra citata sono state adottate le seguenti deliberazioni giuntali:

- D.G.R. 28.07.2011, n. 1436, *"Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - l 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura"*;
- D.G.R. 11.4.2013, n. 650, *"Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. approvazione definitiva requisiti e procedura"*;

Atteso che, al fine di completare gli adempimenti di cui alla medesima legge finanziaria, è necessario procedere all'accREDITAMENTO definitivo degli stabilimenti termali che attualmente svolgono la loro attività per conto del Servizio sanitario regionale e che, quindi, sono in possesso dello status di strutture provvisoriamente accreditate;

Rilevato che l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 16.10.2014, n. 17, prevede che *"nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa"*;

Considerato che:

- la citata D.G.R. n. 1436/2011 specifica che i requisiti e la procedura di accreditamento, riportati, rispettivamente, negli allegati A e B, sono applicabili anche alle strutture pubbliche e private eventualmente destinatarie dell'accREDITAMENTO con successivi provvedimenti;
- tali requisiti sono coerenti con il contenuto del documento approvato con l'Intesa adottata il 20.12.2012 in Conferenza Stato Regioni, recante *"disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO"*, recepita con la citata D.G.R. n. 1303/2013;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare gli anzidetti requisiti di accREDITAMENTO e, in particolare, quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, specificando che gli stessi sono applicabili agli stabilimenti termali nel corso del procedimento di verifica tenendo conto della loro peculiare configurazione organizzativa;

Richiamata la legge 24.10.2000, n. 323, *"Riordino del settore termale"* ed, in particolare l'articolo 4, comma 4, che stabilisce che *"l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali"*;

Preso atto che gli Accordi adottati ai sensi della citata legge n. 323/2000, da ultimo l'Accordo per il biennio 2013-2015, recepito tramite Intesa espressa in sede di

Conferenza Stato Regioni il 5.12.2013, con atto Rep. Atti n. 172/CSR, distinguono diversi livelli tariffari, relativi alle prestazioni termali erogate, da applicarsi agli stabilimenti termali accreditati quale corrispettivo delle prestazioni svolte per conto e a carico del S.S.R.;

Considerato che:

- i diversi livelli tariffari sono connessi alle prestazioni effettivamente erogate dagli stabilimenti termali ed all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti degli stessi;
- nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali, occorre anche determinare il differente grado di qualificazione di tali strutture, in quanto presupposto per commisurare il corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni effettivamente erogate per conto del Servizio sanitario;

Ritenuto, quindi, di definire i diversi livelli tariffari sulla base dei criteri individuati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto della metodologia già utilizzata dalle altre Regioni caratterizzate dalla presenza di stabilimenti termali;

Precisato che, ad integrazione della documentazione da allegare alla domanda di accreditamento, prevista dall'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011, le strutture interessate devono produrre anche il questionario di autovalutazione contenente la lista di verifica dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione di livelli tariffari, riportata nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati della Regione sono in possesso dell'autorizzazione, rilasciata dalle competenti Aziende per i servizi sanitari ai sensi della D.G.R. n. 3586/2004;

Atteso che, ai fini della concessione dell'accreditamento definitivo e della relativa attribuzione dei livelli tariffari, è necessario conoscere la corretta individuazione delle diverse prestazioni erogate dagli stabilimenti termali e la loro conformità agli specifici requisiti autorizzativi;

Rilevata, pertanto, la necessità che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati richiedano alle competenti Aziende per i servizi sanitari l'eventuale modifica delle autorizzazioni, in modo che risulti assicurata sia la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate, sia la conformità ai requisiti specifici disciplinati per ciascun settore di attività dalla D.G.R. n. 3586/2004;

Precisato che la procedura di accreditamento di cui all'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica, oltre che dei requisiti di accreditamento, anche dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, che saranno indicati nel decreto di accreditamento;

Precisato che:

- gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
- a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili;

Precisato, altresì, che:

- la concessione dell'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati costituisce adempimento alle disposizioni della legge finanziaria statale citata in premessa;

- il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo si configura quale ricognizione dell'assetto esistente e delle strutture che operano per conto e a carico del S.S.R.;

- l'eventuale concessione di ulteriori accreditamenti seguirà alla successiva adozione da parte dell'amministrazione di atti di valutazione del fabbisogno, ai sensi di quanto previsto dai principi generali in materia di accreditamento e di accordi contrattuali;

Ritenuto di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011;

Ritenuto congruo il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di accreditamento per le strutture provvisoriamente accreditate, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto:

- a) di concedere l'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
- b) di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la concessione di ulteriori accreditamenti, all'adozione di uno specifico provvedimento;
- c) di precisare le strutture termali provvisoriamente accreditate, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
- d) di precisare che a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili
- e) di approvare la definizione e l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati agli stabilimenti termali, riportati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
- f) di approvare il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, riportato nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
- g) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
- h) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati;
- i) di stabilire che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate;
- j) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- k) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- a) di concedere l'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
- b) di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la concessione di ulteriori accreditamenti, all'adozione di uno specifico provvedimento;
- c) di precisare le strutture termali provvisoriamente accreditate, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proseguono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;
- d) di precisare che a seguito della concessione dell'accreditamento definitivo, gli stessi stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'assistenza sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili;
- e) di approvare la definizione e l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati agli stabilimenti termali, riportati nel documento allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
- f) di approvare il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, riportato nel documento allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
- g) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
- h) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati;
- i) di stabilire che gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate;
- j) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- k) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 delle Disposizioni generali dell'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE